



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 169 del 13 Maggio 2025

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 12 Maggio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n. 80 della società A.S.D. TAVERNA ACADEMY MONTALTO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 30.4.2025 (squalifica Sig. D'ACRI Sergio fino al 12.4.2026, ammenda di € 200,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La Corte, preliminarmente, rileva che la convocazione per l'odierna seduta, per mero errore materiale, non è stata trasmessa alla Società ricorrente.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale manda alla Segreteria per la fissazione della nuova data di discussione del reclamo e per le comunicazioni di rito.

RECLAMO n. 81 della società A.S.D. TREBISACCE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 30.4.2025 (omologazione risultato gara di Finale valevole per il Campionato Under 15 Provinciale A.S.D. Trebisacce Calcio - A.S.D. Forza Ragazzi Schiavonea del 16.04.2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;

lette le deduzioni della società reclamata;

OSSERVA

-a) La ASD Trebisacce Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano, il quale con il provvedimento impugnato, respingendo il ricorso proposto dall'odierna reclamante, ha convalidato il risultato della gara ASD Trebisacce Calcio – Forza Ragazzi Schiavonea "B", valevole per il campionato under 15 provinciali, disputatasi il 16.4.2025 e terminata (dopo i calci di rigori) con il punteggio di 3-5 in favore della Forza Ragazzi Schiavonea "B", la quale si aggiudicava la vittoria del torneo.

Lamenta la Società reclamante che la ASD Forza Ragazzi Schiavonea "B" era stata ammessa a partecipare al torneo "senza diritto di classifica" e che, pertanto, non avrebbe potuto partecipare ai play-off e, quindi, disputare la partita del 16.4.2025.

Avrebbe, conseguentemente, errato il primo Giudice a ritenere la regolarità della gara ed a convalidare il risultato acquisito sul campo, sulla base della considerazione che il Comunicato Ufficiale n. 32 del 24.03.2025, pubblicando la classifica finale, aveva chiarito che la squadra "senza diritto di classifica" fosse la squadra ASD Forza Ragazzi Schiavonea e non la squadra ASD Forza Ragazzi Schiavonea "B"; che la settimanale pubblicazione della classifica del campionato under 15 provinciale, rendeva manifesta tale situazione senza che nessuno avesse mai proposto ricorso o ne avesse messo in discussione l'ammissibilità e che, infine, con comunicazione a mezzo pec del 18.11.2025 la Società Forza Ragazzi Schiavonea aveva evidenziato che a prendere parte al torneo – concorrendo alla classifica – fosse la "squadra B" e non la prima squadra, fornendo anche gli elenchi dei calciatori partecipanti.

Chiedeva, quindi, dichiararsi la "inefficacia della gara del dei play-off del 16 aprile 2025" e "di assegnare la vittoria del campionato " under 15 -provinciali – alla ricorrente ASD Trebisacce Calcio".

-b) In aggiunta al reclamo, con comunicazione a mezzo pec dell'8.05.2025, la ASD Trebisacce segnalava che le liste delle due squadre appartenenti alla stessa ASD Società Forza Ragazzi Schiavonea erano state depositate tardivamente il 22.11.2024, quando il primo incontro delle due squadre si era disputato il 21.11.2024.

Segnalava, ancora, che nella distinta di gara tra l'ASD Trebisacce Calcio e l'ASD Forza Ragazzi Schiavonea B del 16/04/2024 erano presenti due tesserati indicati al momento della presentazione delle liste come appartenenti ASD Forza Ragazzi Schiavonea A, e un terzo tesserato non indicato in nessuna delle liste delle due Società Schiavonea.

Chiedeva, quindi, anche sotto tale profilo, che la vittoria della gara del 16.04.2025 (e conseguentemente del campionato) fosse attribuita ad essa ASD Trebisacce Calcio.

Tanto premesso questa Corte;

RILEVA

-a) Il Campionato Provinciale Under 15, è organizzato dalle Delegazioni della Lega Nazionale Dilettanti, secondo i criteri fissati e pubblicati dal Settore Giovanile Scolastico.

Le norme regolamentari di cui al C.U. n. 19/SGS del 23.8.2024, riportate nel C.U. n. 13 del 30.8.2024 del Comitato Regionale Calabria e nel C.U. n. 3 del 6.11.2024 della Delegazione Distrettuale di Rossano, quanto ai Campionati Provinciali e Locali Under 15 riservati alla categoria Giovanissimi, prevedono (al punto b5 Diritti di classifica): *La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell'inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; la partecipazione di altre squadre di tale Società nonché la partecipazione di squadre già iscritte ai Campionati Nazionali Under 15, a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare il titolo provinciale/locale e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni ove previste. In caso di partecipazione fuori classifica le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone.*

-b) Con comunicato Ufficiale n. 2 del 23.10.2024, successivamente rettificato dal Comunicato Ufficiale n. 3 del 6.11.2024, il CRC Calabria – Delegazione Distrettuale di Rossano – ammetteva all'organico del Campionato Giovanissimi Under 15 la ASD Forza Ragazzi Schiavonea "B" (matricola 931589) senza diritto di classifica, e l'altra squadra della stessa Società ASD Forza Ragazzi Schiavonea (stessa matricola), con diritto di classifica.

-c) Esiste in atti una comunicazione datata 18.11.2024, con cui la Società Forza Ragazzi Schiavonea comunicava che *"la squadra che parteciperà fuori classifica sarà la squadra Forza Ragazzi "A" mentre la squadra Forza Ragazzi "B" parteciperà con diritto al punteggio"*.

Tuttavia a tale comunicazione non può riconnettersi alcun effetto per due ordini di motivi.

In primo luogo non v'è in atti la prova che tale comunicazione sia stata effettivamente inoltrata, giacché in atti v'è solo la schermata (lo screenshot di una videata) che riproduce una mail ordinaria, che, peraltro, non trova corrispondenza nell'elenco cronologico della mail ricevute.

In secondo luogo la data di tale mail ordinaria è di data successiva alla pubblicazione del C.U. n. 3 del 6.11.2024, in cui, come detto, venivano definiti sia l'organico che i gironi e le date delle gare, prevedendosi che la ASD Forza Ragazzi Schiavonea "B" avrebbe preso parte al torneo senza diritto di classifica, e l'altra squadra della stessa Società ASD Forza Ragazzi Schiavonea, con diritto di classifica.

-d) Nè, evidentemente, tale situazione (la sola resa pubblica e conosciuta dalle altre squadre partecipanti al torneo, non essendo mai intervenuta alcuna rettifica), può essere sanata dall'inserimento nella classifica finale pubblicata sul C.U. n. 32 del 24.3.2025 della ASD Forza Ragazzi Schiavonea "B".

Per un verso, infatti, a torneo in corso non risultano pubblicate altre classifiche, essendo resi noti solo i risultati delle gare (per cui la Società ASD Trebisacce Calcio non aveva notizia del posizionamento attribuito alla Società Schiavonea "B" durante il campionato) e, per altro verso, l'interesse a ricorrere è sorto solo a seguito della disputa della gara del 16.4.2025 e del pregiudizio subito.

-e) Nella descritta situazione, in assenza di ricorsi proposti dalle altre compagini partecipanti ai play-off, deve essere valutata solo la regolarità della gara del 16.04.2025 fra ASD Trebisacce Calcio e ASD Forza Ragazzi Schiavonea "B".

Reputa la Corte che tale gara sia irregolare poiché la squadra Forza Ragazzi Schiavonea "B" non aveva titolo a disputarla, avendo partecipato al campionato "senza diritto di classifica" e quindi non essendo abilitata a partecipare alla fase finale dello stesso torneo.

-f) Ulteriori motivi di reclamo restano assorbiti, pur evidenziando la Corte che tali motivi non proposti con il ricorso al G.S., e specificamente quelli relativi alle liste e all'indicazione dei giocatori nella distinta di gara del 16.4.2025, anche a prescindere da valutazione in ordine alla loro tempestività, sono inammissibili rappresentando un diverso fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio e quindi una domanda nuova vietata dall'art. 76, comma 4, CGS.;

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale in riforma della decisione impugnata, irroga alla società ASD FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA "B" la punizione sportiva della perdita della gara disputata in data 16.4.2025 con l'A.S.D Trebisacce Calcio con il punteggio di 0-3;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi